

1. **TITOLO I**

Norme Generali

Art.1 Aziende e lavoratori iscrivibili al Fondo.

Art.2 Struttura del Fondo.

Art.3 Obblighi dei datori di lavoro.

Art.4 Contributi da versare al Fondo.

Art.5 Compiti del Consiglio di Amministrazione.

Art.6 Beneficiari delle prestazioni contrattuali e di quelle a sostegno del reddito dei lavoratori in caso di decesso dell'avente diritto.

Art.7 Beneficiari delle prestazioni contrattuali e di quelle a sostegno del reddito dei lavoratori in caso di successione nell'esercizio dell'impresa per atto tra vivi.

Art.8 Beneficiari delle prestazioni contrattuali e di quelle a sostegno del reddito dei lavoratori in caso di cessazione dell'attività aziendale.

Art.9 Beneficiari delle prestazioni extracontrattuali in caso di decesso dell'avente diritto, di successione nell'esercizio dell'impresa per atto tra vivi, di cessazione dell'attività aziendale.

Art.10 Somme indebitamente corrisposte.

2. **TITOLO II**

Prestazioni Contrattuali

Art.1 Integrazione in caso di malattia, infortunio, malattia professionale e maternità.

Art.2 Prestazioni in caso di malattia ed infortunio extraprofessionale.

Art.3 Prestazioni in caso di infortunio e malattia professionale.

Art.4 Prestazioni in caso di maternità.

Art.5 Richiesta rimborsi.

Art.6 Decorrenza prestazioni.

Art.7 Liquidazione delle pratiche di rimborso.

3. **TITOLO III**

Prestazioni aggiuntive di natura extracontrattuale

Capitolo I

Prestazioni a titolo di concorso spese

Art.1 Concorso spese per protesi dentarie.

Art.2 Concorso spese per apparecchi acustici, protesi e presidi ortopedici, occhiali da vista, lenti a contatto, protesi oculistiche.

Capitolo II

Ulteriori prestazioni

Art.1 Erogazione una tantum.

Art.2 Sussidio a carattere eccezionale.

Capitolo III

Prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori in caso di riduzione temporanea dell'attività lavorativa

Art.1 Eventi per cui è ammissibile l'intervento del Fondo.

Art.2 Requisiti soggettivi.

Art.3 Presentazione della richiesta.

Art.4 Svolgimento dell'istruttoria.

Art.5 Entità delle prestazioni erogabili.

Art.6 Modalità di ripartizione del budget destinato al sostegno del reddito dei lavoratori.

Art.7 Criteri temporali inerenti alla presentazione di ulteriori domande.

Capitolo IV

Rimborso dei costi relativi alla sicurezza

Art.1 Visite mediche e sopralluogo

Art.2 Documenti in materia di sicurezza

Art.3 Formazione sulla sicurezza

1. TITOLO I

Norme Generali



Art.1 Aziende e lavoratori iscrivibili al Fondo

Sono iscrivibili al F.I.A.D.A. le imprese artigiane della provincia di Grosseto ed i loro dipendenti, anche apprendisti, ad esclusione dei collaboratori familiari e del personale adibito allo svolgimento di mansioni impiegate.

Possono aderire al Fondo, in base a quanto dispone l'art.1 dell'Accordo sindacale provinciale del 22.11.1994, anche le imprese non operanti nel settore artigiano, con la sola eccezione di quelle edili.



Art.2 Struttura del Fondo

Presso il F.I.A.D.A. sono istituite le anagrafi, sia dei datori di lavoro aderenti, sia dei dipendenti iscritti per cui è versato il contributo al Fondo.



Art.3 Obblighi dei datori di lavoro

E' onere dei datori di lavoro provvedere, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, al versamento dei contributi dovuti, il cui importo deve essere quantificato, dallo stesso datore di lavoro, sulla base del monte salari lordo.

Il versamento può avvenire tramite accredito, su conto corrente bancario intestato al F.I.A.D.A., da effettuarsi presso un istituto di credito, oppure con pagamento on line.

Tale operazione, nella prima ipotesi, è effettuabile, presentando allo sportello bancario la modulistica, predisposta dal Fondo e compilata a cura del datore di lavoro, contenente la denuncia nominativa dei lavoratori occupati, l'importo della retribuzione lorda loro corrisposta e l'ammontare dei contributi dovuti al F.I.A.D.A..

Effettuato il versamento, in tutte e due le ipotesi, i datori di lavoro devono trasmettere al F.I.A.D.A., sempre entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, copia della modulistica utilizzata, in cui saranno altresì indicati gli estremi del versamento stesso.

Qualora il pagamento dei contributi avvenga direttamente presso gli uffici del Fondo, i datori di lavoro provvederanno ad effettuare, contestualmente al versamento della somma dovuta, la consegna della modulistica di cui sopra, contenente la denuncia nominativa dei lavoratori occupati.

La corresponsione del contributo, inoltre, potrà essere effettuata tramite versamento su conto corrente postale intestato al Fondo.

In tale ipotesi, i datori di lavoro dovranno trasmettere agli uffici del Fondo, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, la modulistica relativa alla denuncia nominativa dei lavoratori occupati, unitamente a copia della ricevuta dell'avvenuto versamento.

Il modulo di denuncia deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal datore di lavoro o, in caso di aziende costituite in forma societaria, dal legale rappresentante. Questi sono responsabili delle dichiarazioni erronee o mendaci eventualmente contenute nella denuncia.



Art.4 Contributi da versare al Fondo

Il contributo che i datori di lavoro devono versare al Fondo, è pari al 1,50% della somma delle retribuzioni mensili lorde corrisposte ai dipendenti.

E' richiesto, inoltre, per ciascun dipendente, un ulteriore contributo, a titolo di quota paritetica di servizio, ammontante allo 0,60% della singola retribuzione mensile lorda, da corrispondersi, per una metà (0,30%), da parte del datore di lavoro, per l'altra (0,30%), invece, da parte dello stesso lavoratore tramite detrazione dalla busta paga.



Art.5 Compiti del Consiglio di Amministrazione

La gestione e l'amministrazione del Fondo spettano al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, rientra tra le competenze di quest'ultimo, in base alle norme statutarie, la gestione del contributo per assistenza integrativa, versato dai datori di lavoro; la gestione e la liquidazione del contributo paritetico per quote di servizio; la gestione e l'erogazione delle prestazioni estese anche ai datori di lavoro, nei limiti delle risorse stabilite; la gestione e l'erogazione, tramite l'apposita Commissione Paritetica, delle prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori, cui sia stato ridotto l'orario lavorativo, nei limiti delle risorse stabilite; ogni altra attività finanziaria che ad esso sia attribuita.

Il Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i compiti di cui all'art. 4 lettere a), b) e c) dello Statuto, avuto riguardo alle disponibilità di bilancio, ha la facoltà di modificare ed ampliare le forme di assistenza previste dal presente regolamento, previa approvazione delle associazioni di categoria artigiane e delle organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo costitutivo del F.I.A.D.A.; nonché di intervenire per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 4, lettere d), e), f) e g) dello Statuto.



Art.6 Beneficiari delle prestazioni contrattuali e di quelle a sostegno del reddito dei lavoratori, in caso di decesso dell'avente diritto

In caso di decesso del titolare dell'azienda, prima della riscossione di quanto dovutogli dal Fondo, sia a titolo di rimborso delle somme anticipate ai dipendenti, ad integrazione delle prestazioni erogate dagli istituti assicuratori, di cui al titolo II del presente regolamento, sia a sostegno del reddito dei lavoratori, in caso di riduzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi di cui al capitolo IV, titolo III del presente regolamento, il pagamento sarà corrisposto in base alle seguenti indicazioni, a seconda se l'esercizio dell'impresa venga proseguito o meno.

A) Ipotesi di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa:

1) qualora l'impresa prosegua e mantenga invariata l'originaria soggettività giuridica, il pagamento verrà effettuato in favore di chi ne prosegue l'esercizio.

2) qualora l'impresa prosegua, ma si configuri come un soggetto giuridico diverso (ad esempio in caso di cambiamento della partita i.v.a., della ragione sociale...), la prestazione verrà erogata in favore degli eredi legittimi dell'originario titolare.

B) Ipotesi di cessazione dell'attività aziendale:

1) qualora al decesso del titolare consegua la cessazione dell'attività aziendale, il F.I.A.D.A. erogherà quanto dovuto agli eredi legittimi di quest'ultimo.

Le prestazioni in favore di chi proseguirà l'esercizio dell'impresa, verranno liquidate dal Fondo, previa produzione di visura, rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, competente per territorio, attestante il mutamento della titolarità aziendale ed il mantenimento della precedente soggettività giuridica dell'impresa.

Le prestazioni in favore degli eredi legittimi dell'avente diritto, invece, saranno liquidate dopo che al F.I.A.D.A. sarà presentata, dagli interessati, la documentazione (atto notorio) attestante il decesso di quest'ultimo e la qualità di eredi legittimi dei richiedenti, nonché, nel caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua, ma ne sia mutata l'originaria soggettività giuridica, sarà loro onere provvedere anche alla produzione della visura, rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, competente per territorio, comprovante il verificarsi di tale circostanza.



Art.7 Beneficiari delle prestazioni contrattuali e di quelle a sostegno del reddito dei lavoratori, in caso di successione nell'esercizio dell'impresa per atto tra vivi

Nell'ipotesi di successione nell'esercizio dell'impresa per atto tra vivi, l'erogazione di quanto dovuto dal Fondo, sia a titolo di rimborso delle somme anticipate ai dipendenti, ad integrazione delle prestazioni erogate dagli istituti assicuratori, di cui al titolo II del presente regolamento, sia a sostegno del reddito dei lavoratori, in caso di riduzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi di cui al capitolo IV, titolo III del presente regolamento, avverrà in base alle seguenti indicazioni:

A) nel caso in cui si mantenga la soggettività giuridica originaria, il pagamento avverrà in favore del nuovo esercente.

A tal fine questi dovrà produrre visura, rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, competente per territorio, comprovante il verificarsi di tale circostanza.

B) Qualora, invece, la soggettività giuridica della impresa muti, la prestazione dovuta dal F.I.A.D.A. verrà erogata in favore del precedente titolare.



Art.8 Beneficiari delle prestazioni contrattuali in caso di cessazione dell'attività aziendale

Qualora l'attività aziendale cessi prima della riscossione di quanto dovuto dal Fondo, a titolo di rimborso delle somme anticipate ai dipendenti, ad integrazione delle prestazioni erogate dagli istituti assicuratori, di cui al titolo II del presente regolamento, il pagamento verrà effettuato in favore del richiedente.



Art.9 Beneficiari delle prestazioni extracontrattuali, in caso di morte dell'avente diritto, di successione nell'esercizio dell'impresa per atto tra vivi e di cessazione dell'attività aziendale

Laddove le prestazioni da corrispondere siano quelle aggiuntive di natura extracontrattuale, di cui ai capitoli I, II e III del titolo III del presente regolamento, ad eccezione di quelle a sostegno del reddito dei lavoratori, per riduzione dell'attività lavorativa, le somme dovute, in caso di decesso dell'avente diritto, sia datore di lavoro che dipendente, saranno versate dal Fondo in favore degli eredi legittimi di quest'ultimo, previo deposito presso gli uffici del Fondo, della documentazione (atto notorio) attestante l'avvenuto decesso, nonché la loro qualità di eredi legittimi.

Nelle ipotesi di successione nell'esercizio dell'impresa per atto tra vivi, oppure di cessazione dell'attività aziendale o di licenziamento del dipendente che ne abbia fatto richiesta, ove tali circostanze si verificano prima che una delle prestazioni di cui sopra sia stata erogata, la liquidazione sarà effettuata

in favore dei richiedenti, laddove sussistano i requisiti formali e sostanziali per l'accoglimento della loro richiesta.



Art.10 Somme indebitamente corrisposte

Nel caso di dichiarazioni erronee o mendaci, di omissioni o, comunque, ogniqualvolta si verifichi una indebita percezione di prestazioni erogate dal Fondo, sarà facoltà del medesimo agire, onde provvedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte.

2. TITOLO II

Prestazioni contrattuali



Art.1 Integrazione in caso di malattia, infortunio, malattia professionale e maternità

Il F.I.A.D.A. rimborsa, ai datori di lavoro iscritti, le somme da questi anticipate ai propri dipendenti, ad integrazione delle prestazioni erogate dagli enti assicuratori, in caso di loro assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, maternità, secondo le modalità di seguito indicate.

Inoltre, in occasione di tali eventi, il Fondo provvede al rimborso, in favore dei datori di lavoro, anche del costo dei contributi previdenziali.



Art.2 Prestazioni in caso di malattia

In caso di malattia il lavoratore ha diritto alla corresponsione, da parte del proprio datore di lavoro, di una integrazione della indennità della retribuzione di fatto, corrisposta dall'I.N.P.S., in modo tale da poter raggiungere il 100% del normale trattamento economico complessivo. Il Fondo, qualora il contratto di lavoro o gli accordi collettivi non prevedano diversamente, provvederà a rimborsare al datore di lavoro iscritto, fino ad un periodo massimo di 180 giorni, l'integrazione alla indennità conferita dall'I.N.P.S., anticipata al dipendente. Riguardo ai primi tre giorni di assenza dal lavoro, che non sono coperti dall'indennità erogata dall'I.N.P.S. e relativamente ai quali, le prestazioni economiche dovute al lavoratore sono totalmente a carico del datore di lavoro, in base a quanto dispone l'articolo 5 dell'accordo sindacale provinciale del 22.11.1994, il F.I.A.D.A. interviene con le seguenti modalità: rimborsa al datore di lavoro le prestazioni contributive e retributive relative ad un giorno, per assenza da uno a due giorni; le prestazioni retributive e contributive inerenti a due giorni, per assenza da tre a cinque giorni; le prestazioni retributive e contributive riguardanti tutti e tre i giorni, se l'assenza si protrae oltre il quinto giorno.



Art.3 Prestazioni in caso di infortunio e malattia professionale

In caso di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti le prestazioni erogate dal competente istituto assicuratore, sino al raggiungimento del 100% della retribuzione. In tal caso il F.I.A.D.A. rimborserà l'importo della suddetta integrazione, anticipata dal datore di lavoro, a decorrere dall'inizio dell'astensione. Nel caso di infortunio, la corresponsione della integrazione ed il relativo rimborso da parte del Fondo, saranno erogati fino alla guarigione clinica, nell'ipotesi di malattia professionale, invece, per l'intero periodo per il quale è erogata l'indennità per inabilità temporanea.



Art.4 Prestazioni in caso di maternità

In caso di maternità il datore di lavoro è tenuto all'integrazione di quanto i lavoratori percepiscono dall'I.N.P.S., durante il periodo di astensione obbligatoria dall'attività lavorativa, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione. In tale ipotesi il F.I.A.D.A. rimborserà l'importo della integrazione anticipato dal datore di lavoro.



Art.5 Richiesta rimborsi

Il datore di lavoro iscritto, che ha anticipato ai propri dipendenti le prestazioni dovute, ad integrazione di quanto corrisposto dai competenti istituti assicuratori, ha diritto ad ottenerne il rimborso dal Fondo. A tale scopo deve presentare richiesta agli uffici del F.I.A.D.A., entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento o dal decesso del lavoratore. In particolare, in caso di eventi di durata superiore ad un mese, la richiesta dovrà essere rinnovata mensilmente, allegando eventuali variazioni della certificazione medica. La suddetta richiesta deve effettuarsi utilizzando l'apposita modulistica, predisposta dal Fondo stesso, che dovrà essere compilata, a cura del richiedente, ed a cui dovranno allegarsi la busta paga del dipendente, inerente al mese in cui l'evento si è verificato, nonché le relative certificazioni mediche.



Art.6 Decorrenza prestazioni

Il datore di lavoro ha diritto ad ottenere dal Fondo il rimborso delle integrazioni anticipate ai dipendenti, decorsi novanta giorni dalla data di iscrizione al F.I.A.D.A.. Pertanto rimarrà a carico delle aziende la integrazione corrisposta in occasione di malattie, maternità, infortuni e malattie professionali, che siano in atto al momento della iscrizione, anche se di durata superiore a tre mesi.



Art.7 Liquidazione delle pratiche di rimborso

Il Fondo, esaminate le richieste di rimborso, riscontratane la regolarità formale e sostanziale, le pone in liquidazione. La corresponsione delle prestazioni dovute, verrà effettuata entro il mese successivo a quello in cui il richiedente ha provveduto ad effettuare i versamenti a suo carico. Il F.I.A.D.A. erogherà le prestazioni di propria competenza, dopo aver altresì verificato che i lavoratori, incorsi negli eventi per cui si richiede l'intervento del Fondo, siano iscritti e che la posizione contributiva dell'azienda richiedente sia regolare. In particolare, il F.I.A.D.A. archiverà le richieste pervenute, qualora l'azienda richiedente non provveda a sanare la morosità, relativa al pagamento delle somme dovute al Fondo, entro 90 giorni dalla presentazione della suddetta domanda.

3. TITOLO III

Prestazioni integrative di natura extracontrattuale

Capitolo I

Prestazioni a titolo di concorso spese

Il F.I.A.D.A. eroga una serie di contributi, a sostegno delle spese sostenute, per motivi di salute, sia dai lavoratori che dai titolari delle imprese artigiane. Le suddette richieste di prestazioni extracontrattuali, di cui all'art.4, lettera d), dell'accordo sindacale 22.11.1994, saranno complessivamente soddisfatte sino ad un importo massimo annuale pari allo 0,15% del contributo di assistenza. L'importo da stanziare per le prestazioni extracontrattuali, viene determinato a consuntivo di bilancio e, nel caso in cui esso non sia sufficiente, le domande pervenute verranno soddisfatte, percentualmente ed in misura proporzionale all'entità delle richieste.



Art.1 Concorso spese per protesi dentarie

I dipendenti ed i titolari delle imprese artigiane, che abbiano sostenuto, per l'acquisto di protesi dentarie, un costo superiore ad euro 130, possono ottenere, da parte del Fondo, un contributo, a titolo di concorso spese, di varia entità:

- 25% nel caso di iscrizione della ditta al F.I.A.D.A. da almeno 12 mesi;
- 35% nel caso di iscrizione della ditta al F.I.A.D.A. da almeno 24 mesi;
- 45% nel caso di iscrizione della ditta al F.I.A.D.A. da almeno 36 mesi;

Tale contributo, erogabile per un importo massimo pari ad euro 645, può essere concesso soltanto due volte, nel corso dell'intera attività lavorativa. Tra la prima e la seconda richiesta deve intercorrere un intervallo temporale di almeno cinque anni. Per usufruire di tale prestazione, il richiedente deve inoltrare domanda entro 12 mesi dalla data della fattura o ricevuta fiscale, rilasciata a saldo del pagamento della protesi. Alla domanda dovrà essere allegata la suddetta fattura o ricevuta fiscale, nonché una dichiarazione di disponibilità del richiedente a sottoporsi a visita di controllo, su eventuale richiesta del Fondo.



Art.2 Concorso spese per apparecchi acustici, protesi e presidi ortopedici, occhiali da vista, lenti a contatto, protesi oculistiche

I titolari ed i dipendenti delle imprese artigiane che necessitano e che, dietro prescrizione specialistica, provvedono all'acquisto di apparecchi acustici, protesi e presidi ortopedici, occhiali da vista, lenti a contatto e protesi oculistiche, possono ottenere, da parte del Fondo, un contributo, a titolo di concorso spese, nella misura del 50% della spesa sostenuta, con un tetto massimo integrabile di:

- euro 103 per protesi, presidi ortopedici e occhiali, il cui costo sia superiore a euro 21;
- euro 258 per protesi oculistiche di costo superiore a euro 21;
- euro 516 per apparecchi acustici, il cui costo sia superiore a euro 52.

Nel caso in cui il richiedente, usufruisca per detti acquisti di prestazioni integrative da parte della A.S.L., il contributo erogato dal F.I.A.D.A. sarà ridotto in misura pari all'importo erogato dalla A.S.L. stessa. Il suddetto contributo, concesso a coloro che risultano iscritti da almeno 12 mesi al F.I.A.D.A., è corrisposto per un massimo di tre volte nel corso della vita lavorativa e non è ripetibile nel corso dei 4 anni successivi a ciascuna erogazione. Per usufruire del contributo, il richiedente deve inoltrare domanda entro 12 mesi dalla data di acquisto, risultante dalla fattura o ricevuta fiscale. Alla domanda dovrà allegarsi la suddetta fattura o ricevuta fiscale, nonché una certificazione medica di diagnosi e

prescrizione.

Capitolo II

Ulteriori prestazioni

L'importo da stanziare per tali prestazioni, viene determinato dal Consiglio di Amministrazione, in seguito all'approvazione del bilancio consuntivo. Nel caso in cui, l'importo destinato a tale scopo sia insufficiente a soddisfare le richieste pervenute, la ripartizione della somma disponibile sarà effettuata, tra gli aventi diritto, percentualmente ed in misura proporzionale all'entità delle richieste.



Art.1 Erogazione una tantum

In caso di infortunio sul lavoro, che provochi una riduzione della capacità lavorativa, accertata dall'I.N.A.I.L., in misura non inferiore al 33%, ovvero in caso di morte per infortunio sul lavoro, agli iscritti al F.I.A.D.A., da almeno 12 mesi o agli eredi legittimi e fiscalmente a carico, su domanda da presentarsi entro 12 mesi, dal riconoscimento da parte dell'I.N.A.I.L. o dal verificarsi dell'evento, il Fondo riconosce un contributo una tantum nella misura di:

- euro 2.582, in caso di morte o inabilità permanente superiore al 90%;
- euro 1.550, in caso di inabilità permanente tra il 51% ed il 90%;
- euro 775, in caso di inabilità permanente superiore al 33%

Per ottenere le prestazioni di cui sopra, dovrà inoltrarsi domanda al Fondo, allegandovi apposita documentazione, rilasciata dall'I.N.A.I.L., comprovante la ridotta capacità lavorativa o il decesso.



Art.2 Sussidio a carattere eccezionale

In caso di lunga malattia, che si prolunghi oltre i periodi per i quali i contratti collettivi di lavoro prevedono integrazioni economiche e/o la conservazione del posto di lavoro, purché accertata da idonea certificazione medica, il F.I.A.D.A., su richiesta del lavoratore interessato, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può erogare un contributo straordinario, limitatamente ai periodi per i quali viene a cessare l'integrazione economica prevista dal contratto di lavoro.

Capitolo III

Prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori in caso di riduzione temporanea dell'attività lavorativa



Art.1 Eventi per cui è ammissibile l'intervento del Fondo

In attuazione del regolamento applicativo dell'Accordo provinciale tra C.N.A., Confartigianato, C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., del 14.02.2007, il Fondo corrisponde una integrazione al reddito dei dipendenti delle imprese artigiane, nei casi di riduzione dell'attività lavorativa, dovuta al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) calamità naturali ed eventi atmosferici che provochino danni documentati tali da impedire il normale svolgimento dell'attività produttiva, per almeno un giorno e fino a ad un massimo di dieci giorni lavorativi;
- b) sottoposizione dell'attività produttiva a fermo per disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in seguito ad infortuni occorsi sul luogo di lavoro, fino ad un massimo di dieci giorni lavorativi;
- c) eventi accidentali riguardanti la persona del datore di lavoro, che comportino un ricovero ospedaliero superiore a tre giorni, determinando l'impossibilità per il medesimo di attendere alle attività gestionali e, conseguentemente, impediscano il normale svolgimento dell'attività produttiva, fino ad un massimo di dieci giorni lavorativi;
- d) innovazioni tecnologiche dovute all'introduzione di nuovi macchinari, attrezzature e tecnologie, da utilizzare per la gestione di una o più delle fasi che compongono il ciclo produttivo e che comportino la riduzione temporanea dell'attività lavorativa, per almeno un giorno e fino ad un massimo di dieci giorni lavorativi.

In tale ipotesi, qualora l'intervento innovativo sia accompagnato dall'espletamento di attività formative e di riqualificazione professionale, inerenti all'avvenuta modifica del ciclo produttivo, anche l'azienda potrà beneficiare di un contributo, a carico del Fondo, pari al 50% della retribuzione oraria spettante al singolo lavoratore e fino ad un massimo di sedici ore;

- e) interventi di bonifica ambientale, finalizzati alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, che comportino la temporanea riduzione dell'attività lavorativa, per almeno un giorno e fino ad un massimo di dieci giorni.



Art.2 Requisiti soggettivi

Le aziende che intendono beneficiare delle prestazioni a carico del Fondo, devono aver aderito al F.I.A.D.A. da almeno due anni ed essere in regola con i versamenti dovuti. Le prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori, sono erogate in favore delle aziende artigiane, in relazione a quelle riduzioni dell'orario lavorativo riguardanti i propri dipendenti, anche apprendisti, ad eccezione di quelli adibiti a mansioni impiegate, purché occupati presso l'azienda nel periodo cui si riferisce la richiesta, ed ancora in servizio presso la medesima al momento della sua presentazione. Per accedere a tali prestazioni, inoltre, l'azienda richiedente non dovrà essere cessata per il periodo di un anno, a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Le suddette prestazioni saranno corrisposte a sostegno del reddito di quei dipendenti, incorsi nella riduzione dell'orario di lavoro, che abbiano utilizzato, per sopperire alla riduzione, la metà delle ferie maturate al momento della richiesta, ed inoltre abbiano interamente usufruito di quelle dell'anno precedente, nonché degli altri istituti maturati al momento della presentazione della domanda di intervento.



Art.3 Presentazione della richiesta

Le aziende interessate devono presentare domanda al F.I.A.D.A., tramite apposito modello, predisposto dal Fondo stesso, a pena di decadenza entro 15 giorni dall'accadimento dell'evento, determinante la riduzione dell'attività lavorativa. Il richiedente, al fine di attestare il verificarsi di uno dei suddetti eventi, ha l'onere di allegare, alla domanda inoltrata, apposita documentazione, la quale, se non ancora disponibile al momento della presentazione della richiesta, dovrà essere successivamente integrata. Nella richiesta è necessaria, altresì, l'indicazione dei nominativi dei dipendenti interessati alla riduzione, della retribuzione oraria corrisposta, della durata temporale della riduzione, inizialmente indicata, sia prolungata, il richiedente avrà l'onere di integrare, sotto tale aspetto, le indicazioni contenute nella domanda presentata al Fondo cosicché, l'entità delle prestazioni da liquidare, potrà essere quantificata in base al numero totale delle ore lavorative perse. In particolare, nella ipotesi di cui all'art.1 lettera d), se è richiesto anche un contributo, per l'espletamento di attività formative e di riqualificazione professionale, inerenti all'avvenuta modifica del ciclo produttivo, se ne dovranno indicare le modalità di svolgimento e la durata temporale. Al termine del mese in cui l'interruzione dell'attività lavorativa si è verificata, il richiedente dovrà trasmettere al F.I.A.D.A. copia delle buste paga dei lavoratori interessati alla riduzione. Nel caso in cui quanto dichiarato e sottoscritto dal richiedente risultasse inesatto o mendace, la prestazione, eventualmente già concessa, sarà revocata e l'azienda sarà tenuta a restituire quanto ricevuto, con conseguente facoltà, da parte del Fondo, di agire per la ripetizione della somma indebitamente corrisposta.



Art.4 Svolgimento dell'istruttoria

Le richieste pervenute sono esaminate da una apposita Commissione Paritetica, all'uopo istituita presso il F.I.A.D.A., ai sensi dell'art. 2 del regolamento applicativo dell'Accordo provinciale tra C.N.A., Confartigianato, C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. del 14.02.2007, la quale è costituita ed opera secondo le modalità indicate in un apposito regolamento. La suddetta Commissione provvede all'espletamento dell'istruttoria relativa alle domande pervenute, con facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche presso le aziende richiedenti, qualora lo reputi necessario allo svolgimento di tale fase. Al termine di essa, la Commissione, riscontrata la regolarità formale e sostanziale delle richieste esaminate, le pone in liquidazione.



Art.5 Entità delle prestazioni erogabili

Le prestazioni vengono corrisposte nei limiti di un budget, da fissarsi annualmente, in seguito all'approvazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione del Fondo, a condizione che la situazione economica di quest'ultimo lo consenta. Le prestazioni che il F.I.A.D.A. provvederà ad erogare, comprensive del carico contributivo, per le ipotesi di riduzione dell'attività lavorativa, saranno nella misura del 50% della retribuzione persa dal singolo lavoratore, conseguentemente alla riduzione, e saranno erogate per un periodo massimo di dieci giorni lavorativi per ciascuno di essi. Nel caso di innovazioni tecnologiche, accompagnate dall'espletamento di attività formative e di riqualificazione professionale, inerenti all'avvenuta modifica del ciclo produttivo, anche l'azienda potrà beneficiare di un contributo a carico del Fondo, pari al 50% della retribuzione oraria lorda spettante al singolo lavoratore interessato, fino ad un massimo di sedici ore.



Art.6 Modalità di ripartizione del budget destinato al sostegno del reddito dei lavoratori

La Commissione paritetica, istituita presso il F.I.A.D.A., al fine di valutare le richieste di intervento inoltrate al Fondo, si riunisce almeno tre volte nel corso dell'anno solare, una volta ogni quattro mesi. La medesima provvede a deliberare in merito alle domande pervenute, entro il quadrimestre di

riferimento, nei limiti della terza parte del budget complessivamente destinato, per quell'anno, al sostegno del reddito dei lavoratori. Nel caso in cui, in uno o più quadrimestri, le richieste superino l'entità delle risorse disponibili, in quell'ambito temporale, mentre negli altri, o nell'altro quadrimestre, non siano pervenute domande, oppure quelle da liquidare siano inferiori alle somme da ripartire, verrà effettuato, con gli importi residui, un conguaglio in favore dei primi richiedenti, le cui istanze siano state parzialmente disattese, per esaurimento del budget relativo al periodo di riferimento. In tal modo, se possibile, saranno totalmente soddisfatti, altrimenti la ripartizione delle somme residue avverrà, percentualmente, ed in misura proporzionale all'entità delle loro richieste. Qualora, invece, in tutti e tre i quadrimestri, gli importi da erogare siano maggiori, rispetto alle somme per ciascuno di essi stanziare, le risorse saranno ripartite tra gli aventi diritto, percentualmente, ed in misura proporzionale all'entità delle loro richieste.



Art.7 Criteri temporali inerenti alla presentazione di ulteriori domande

L'intervallo temporale, decorso il quale sarà nuovamente possibile presentare domanda di intervento al Fondo, varierà, in relazione ai diversi eventi che hanno determinato la riduzione dell'orario di lavoro. In particolare, per le ipotesi di calamità naturali, eventi atmosferici ed eventi accidentali riguardanti la persona del datore di lavoro, di cui ai punti a) e c), la richiesta di intervento al Fondo è sempre riproponibile; in caso di fermo per disposizione dell'autorità giudiziaria, di innovazioni tecnologiche e di interventi di bonifica ambientale di cui ai punti b), d), ed e), la richiesta di intervento al Fondo è riproponibile, decorso un intervallo temporale di almeno cinque anni.

Capitolo IV

Rimborso dei costi relativi alla sicurezza



Art.1 Visite mediche e sopralluogo

Contributo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la visita periodica annuale di tutti i dipendenti e dei soci lavoratori, e per quella preventiva all'assunzione, finalizzate ad accertare l'idoneità specifica al lavoro.

Viene rimborsato anche il sopralluogo all'ambiente lavorativo, eseguito con frequenza annuale da un medico.

PRESTAZIONE	CONTRIBUTO EROGATO
VISITA MEDICA	€ 50
SOPRALLUOGO ALL'AMBIENTE LAVORATIVO	€ 35



Art.2 Documenti in materia di sicurezza

Contributo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per uno degli adempimenti documentali in materia di sicurezza a cui le imprese sono tenute, compreso nel seguente elenco.

DOCUMENTO	CONTRIBUTO
D.V.R.	€ 150
VALUTAZIONE RUMORI	
VALUTAZIONE VIBRAZIONI	
VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO	
VALUTAZIONE AMIANTO	
VALUTAZIONE CANCEROGENO	



Art.3 Formazione sulla sicurezza

Frequenza **gratuita** del corso base di 4 ore della formazione dei lavoratori, obbligatorio in base all'art. 37 D. Lgs. n. 81/2008 – Accordo Stato Regioni 21/12/2011.

Contributo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per effettuare uno degli interventi formativi in materia di sicurezza contenuti nell'elenco.

CORSO	CONTRIBUTO
RSPP I FORMAZIONE	€ 100
RSPP AGGIORNAMENTO	
RLS I FORMAZIONE	
RLS AGGIORNAMENTO	
FORMAZIONE LAVORATORI, MODULI SPECIFICI (le ore del modulo base sono gratuite)	
PREVENZIONE INCENDI	
PRIMO SOCCORSO I FORMAZIONE	
PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO	
FORMAZIONE MACCHINE	
FORMAZIONE AMBIENTI CONFINATI	